

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA DISCIPLINA DELL'EQUO COMPENSO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 46 BIS DELLA LEGGE N. 633/1941 PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE ED ASSIMILATE SU SUPPORTI ANALOGICI O DIGITALI DI QUALSIASI TIPO E FORMATO DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO PER L'USO PRIVATO, ANCHE IN ABBINAMENTO EDITORIALE, OVVERO ALLA DISTRIBUZIONE INTERNA PER USO AZIENDALE / ISTITUZIONALE.

In applicazione delle Condizioni Generali di accordo convenute tra la SIAE e l'UNIVIDEO, che si intendono qui in ogni parte richiamate, tra la SIAE ed il produttore / importatore / distributore, di seguito definiti "il Produttore", si conviene quanto segue.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO. Oggetto del presente contratto è il compenso dovuto dal Produttore per l'utilizzazione di opere cinematografiche o assimilate, riprodotte su supporto videografico, analogico o digitale, di qualsiasi tipo e formato, prodotto / importato / distribuito nel territorio nazionale e destinato alla vendita / distribuzione al pubblico per l'uso privato anche in abbinamento editoriale, ovvero alla distribuzione interna per uso aziendale / istituzionale o comunque destinato alla distribuzione a qualsiasi titolo, qualora dette opere cinematografiche:

a) appartengano ad uno dei generi sotto elencati e contraddistinti per lettera:

A - Film di lungometraggio a soggetto o di animazione	E - Film TV	K - Situation Comedy
B - Film di montaggio	F - Mini serie televisive di finzione fino a 12 puntate	L - Documentari
C - Film di cortometraggio a soggetto o di animazione	G - Serie televisive di finzione da 12 a 50 puntate	M - Serie o singoli cartoni animati
D - Film di lungometraggio a carattere documentario	H - Serie televisive di finzione oltre 50 puntate (Telenovela, Soap opera, etc.)	-----

b) presentino apporti di soggetto, sceneggiatura e regia, per quanto riguarda le opere di produzione o coproduzione Italiana, nonché di adattamento o traduzione della versione straniera dei dialoghi dell'opera, per quanto riguarda le opere di produzione straniera.

2. DIRITTO MORALE. Rimane impregiudicato il diritto morale degli autori o dei loro aventi causa e qualsivoglia pretesa o ragione degli stessi non derivante dall'art. 46 bis della Legge n. 633/1941.

3. OBBLIGHI DEL PRODUTTORE. 3.1 Per ogni produzione / importazione / distribuzione di supporti videografici riproducenti opere cinematografiche o assimilate quali definite al precedente art. 1 e soggette alla disciplina di cui all'art. 46 bis della Legge n. 633/1941, il Produttore, all'atto della richiesta alla SIAE di rilascio di licenza di riproduzione videografica e/o contrassegni, ha l'obbligo di rendere e sottoscrivere, presso il competente ufficio SIAE, la dichiarazione riportata sul retro del presente modulo nella quale debbono essere indicati i dati identificativi dell'opera ed ogni altro elemento necessario alla determinazione del compenso dovuto. In particolare il Produttore deve indicare:

a) titolo; b) genere (secondo la suddivisione esposta nella tabella riportata al precedente art. 1); c) nazionalità; d) regia; e) durata in mm/ss; f) numero di catalogo; g) quantità dei supporti che intende produrre / importare / distribuire per i quali richiede alla SIAE rilascio di licenza o di contrassegni; h) se si tratta di novità o ristampa; i) prezzo unitario per tipologia di supporto specificando se si tratta di PPD (Prezzo Pubblicità per i Detaglianti) ovvero di prezzo al pubblico.

3.2 Il Produttore si obbliga a riprodurre fedelmente i titoli di testa e/o di coda delle opere utilizzate ed a rispettare o a far rispettare la menzione obbligatoria dei contributi di soggetto, sceneggiatura, regia, ivi compreso, per le opere espresse originariamente in lingua straniera, il contributo dell'autore della versione italiana dei dialoghi.

3.3 Alla presente dichiarazione deve essere acclusa una copia della relativa etichetta titolo / fascetta / inlay card.

4. COMPENSO. 4.1 Contestualmente al rilascio di licenza di riproduzione videografica e/o contrassegni da parte della SIAE, per ciascun supporto che intende produrre / importare / distribuire, è dovuto dal Produttore per ciascuna opera o parte di opera cinematografica o assimilata il compenso determinato, **per le opere di produzione italiana**, applicando le aliquote e gli abbattimenti indicati nella seguente tabella al prezzo di detto supporto risultante dal listino che il Produttore stesso pubblica per i dettaglianti (PPD) al netto di un abbattimento forfettario del 10%:

Genere	Aliquota % su base di calcolo	1° Abbattimento	2° Abbattimento
A, B, C, D, E, F	2,5%	31%	30%
G, H, K, L, M	1,6%	31%	30%

4.2 Qualora il Produttore non pubblichi un listino dei PPD o comunque non lo fornisca alla SIAE, il compenso è calcolato sul listino d'ufficio determinato sulla base del prezzo più generalmente praticato per ciascuna categoria di supporto dagli altri produttori italiani. Ove i supporti siano venduti a prezzo al pubblico imposto dal Produttore, le percentuali di cui alla precedente tabella si applicano a tale prezzo al netto dell'IVA, abbattuto del 30%.

4.3 Le aliquote percentuali risultanti dall'applicazione dei coefficienti di cui sopra sono arrotondate per difetto al centesimo inferiore.

4.4 Per le opere di coproduzione italiana, il compenso unitario, calcolato con i criteri di cui al 1° comma, è determinato con riferimento alla quota percentuale di coproduzione italiana dell'opera, sempre che l'opera risulti realizzata con l'apporto creativo di autori italiani o stranieri rappresentati dalla SIAE. A tal fine, ove non risultino già attestati alla SIAE i dati relativi alle quote percentuali di coproduzione dell'opera, il Produttore è tenuto a fornire prova documentale di natura contrattuale o altra idonea documentazione.

4.5 Per le opere di produzione straniera il compenso unitario è determinato in € 0,0145.

4.6 Nel caso di presenza in un unico supporto di più opere il compenso è dovuto per ciascuna opera, nella misura o con le modalità di calcolo indicate ai precedenti commi del presente articolo. Per le opere di produzione/coproduzione italiana, la quota parte della base di calcolo del compenso è proporzionale alla durata dell'opera all'interno del supporto.

4.7 Fermo restando quanto previsto dal comma 4.6, qualora il supporto contenga **più episodi di opere seriali straniere**, il compenso si applica nelle seguenti misure ridotte: a) per supporti contenenti fino a 6 episodi, € 0,0041 ad episodio, con un minimo di € 0,0145 a supporto; b) per supporti contenenti oltre 6 episodi: € 0,0021 ad episodio.

5. ABBINAMENTO EDITORIALE. Nel caso di supporti abbinati a pubblicazioni a stampa appositamente realizzate per la distribuzione dei supporti stessi, sul prezzo al pubblico complessivo della confezione, rappresentato dal prezzo di copertina, sono praticati, ai fini del calcolo del compenso, gli abbattimenti sotto indicati per la pubblicazione a stampa in funzione del numero delle pagine (compresa la copertina) e della pubblicità:

Numero pagine	fino a 16	da 17 a 28	da 29 a 52	da 53 a 84	oltre 84
Pubblicità fino al 10%	7,5%	10%	20%	30%	40%
Pubblicità fino al 30%	0%	0%	10%	20%	30%
Pubblicità oltre il 30%	0%	0%	0%	0%	0%

6. UTILIZZAZIONI FRAMMENTARIE – ESEZIONE DAL COMPENSO. L'utilizzazione in un unico supporto di singoli brani di opere in forma antologica o in aggiunta ad opere integralmente riprodotte è soggetta al pagamento del compenso nella misura di € 0,0052 per ogni brano di opera di produzione straniera ed € 0,0155 per ogni brano di produzione/coproduzione italiana, fermo restando che, nel caso della presenza di più brani della stessa opera, il compenso è dovuto una sola volta.

La utilizzazione di brani o di singole parti estratte da opere intere, di durata inferiore a tre minuti per supporto, non è soggetta al pagamento del compenso. A tali effetti si cumula la durata dei brani di una medesima opera riprodotta su un supporto.

7. USO AZIENDALE – DISTRIBUZIONE GRATUITA. Per ogni supporto riprodotto opere o parti di opere soggette al pagamento del compenso, destinato all'uso aziendale / istituzionale o a forme di utilizzazione analoghe o comunque distribuito gratuitamente, sono dovuti i seguenti compensi:

Contenuto del supporto	Compenso per supporto	Minimo di compenso per edizione
Supporto contenente esclusivamente opere di nazionalità straniera	€ 0,0145	€ 14,4788
Supporto contenente esclusivamente opere di nazionalità italiana	€ 0,0362	€ 36,1970
Supporto contenente opere di nazionalità mista	€ 0,0259	€ 25,8550

8. COMPENSI ARRETRATI. Ai sensi dell'art. 17, 2° comma del D. Lgs. 26/5/97 n. 154, l'equo compenso è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Le utilizzazioni effettuate dal Produttore nel periodo dal 1/1/98 al 31/12/03 saranno oggetto di separata, specifica disciplina.

Per le utilizzazioni effettuate nel periodo dal 1/1/04 al 31/10/04, il compenso è determinato sulla base dei precedenti articoli con l'applicazione di una deduzione del 20% sull'importo dovuto. A tal fine il Produttore renderà apposita dichiarazione nei modi e nei termini indicati dalla SIAE.

9. RETTIFICHE DI RIFERENZA. La SIAE si riserva il diritto di comunicare al Produttore eventuali modifiche che, a seguito di accertamenti, dovessero intervenire nella referenza, intesa come status di amministrazione di ogni singola opera da parte della SIAE, e di procedere alle relative rettifiche contabili. Il Produttore ha l'obbligo di corrispondere eventuali importi a debito entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento emesso dalla SIAE in ragione delle predette rettifiche contabili.

10. ASSOGGETTAMENTO IVA. I compensi corrisposti in base al presente accordo sono assoggettati ad IVA.

11. PENALI E RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE. In caso di ritardo o omesso pagamento da parte del Produttore di tutto o parte del compenso dovuto ai sensi del presente contratto, la SIAE ha facoltà di richiedere una penale fino al 20% dell'importo del quale è stato ritardato o omesso il pagamento.

Il Produttore è responsabile nei confronti della SIAE anche per l'operato dei propri co-utilizzatori intendendosi per tali i terzi, persone fisiche o giuridiche, che prendono parte, sulla base di contratti di fornitura di beni e servizi stipulati con il Produttore, alla realizzazione (a titolo esemplificativo: registrazione, fabbricazione, confezionamento etc.), alla custodia, alla distribuzione ed alla eventuale distruzione dei supporti videografici.

12. CONTROLLI DELLA SIAE. La SIAE ha diritto di effettuare presso gli uffici, gli stabilimenti e i magazzini di deposito del Produttore e/o dei suoi co-utilizzatori ogni accertamento tecnico e contabile occorrente per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese ai fini del puntuale adempimento del presente accordo.

13. FORO COMPETENTE. Per le controversie relative alla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.